



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **- 2 AGO. 2019** Protocollo N° **346084** Class: **C. 101** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 101/2017.

**Trasmissione Decreto Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 284 del 02.08.2019**

Alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l.  
*newgreensolutions@legalmail.it*

Alla Città Metropolitana di Venezia  
Servizio Politiche ambientali

All'ARPAV DAP Venezia

All'ARPAV Direzione Generale

Al Comune di Fossò (VE)  
Ufficio Ecologia

Si trasmette in allegato il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 284 del 02.08.2019.

Distinti saluti.

U.O. Ciclo dei Rifiuti

Il Direttore *ad interim*  
Dott. Paolo Campari

P.O. Gestione dei Rifiuti  
Dott. Massimo Ingrosso Tel. 041 2792216

**Area Tutela e Sviluppo del Territorio**  
**Direzione Ambiente**

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186  
e-mail: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) - <http://www.regione.veneto.it>  
Codice Univoco LKUECV



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 284 DEL 02.08.2019

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.A.T.S.T. n. 101 del 18.12.2017.  
Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.R.L.- Installazione di gestione rifiuti con sede legale e ubicazione installazione in via IX Strada, 109, Fossò (VE).  
Volturazione a favore della ditta NUOVA ESPERIA SRL.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDATST n. 101/2017 a seguito delle comunicazioni di variazione della titolarità dell'impianto effettuate dal vecchio e dal nuovo Gestore ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- (1) VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 101 del 18.12.2017, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata alla Ditta New Green Solutions S.r.l. per la gestione dell'installazione ubicata in Via IX Strada, 109, Fossò (VE)
- (2) VISTE le comunicazioni, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. 152/2006, di variazione della titolarità dell'impianto, trasmesse da New Green Solutions srl in liquidazione (datata 28.06.2019, assunta al prot. reg. n. 292504 del 03.07.2019) e da Nuova Esperia srl (datata 10.07.2019, prot. reg. n. 315942 del 15.07.2019), corredate dalle pertinenti informazioni;
- (3) VISTA la propria nota circolare del 24.05.2017, n. 204120, recante Autorizzazione Integrata Ambientale. *Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all'Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 4, del medesimo d.lgs.;*
- (4) RITENUTO procedere alla volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 101 del 18.12.2017, già di titolarità della Ditta New Green Solutions S.r.l. a favore della Ditta Nuova Esperia S.r.l, non ravvisando motivi ostativi in quanto risultano soddisfatti i requisiti previsti per la volturazione dell'AIA, come da autocertificazione resa dalle Ditte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

DECRETA

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, già rilasciata con DDATST n. 101 in data 18.12.2017 alla Ditta New Green Solutions S.r.l. ora in liquidazione, per la gestione dell'installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Z.I. IX Strada, 109, Fossò (VE), a favore della Ditta NUOVA ESPERIA S.r.l., avente sede legale in via Carlo Rezzonico 6, Padova (PD), P.IVA n. 05205870289, REA PD-451267;
2. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:
  - 2.1 alla presentazione alla Città Metropolitana di Venezia da parte della Società NUOVA ESPERIA srl della Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento intestata al nuovo gestore

e dell'apposita appendice alla polizza in essere a copertura dell'attività autorizzata che preveda l'estensione della stessa al presente decreto e che contenga la clausola di seguito indicata:

*“Resta confermata con la presente polizza la copertura dell'attività precedentemente svolta dalla ditta NEW GREEN SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE, dalla data di stipula iniziale del \_\_\_\_\_ e fino alla data di accettazione della presente polizza da parte della Città Metropolitana di Venezia”*

- 2.2 all'accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia delle suddette garanzie;
3. di rammentare, altresì, come già richiamato nella circolare regionale del 24 maggio 2017 citata in premessa, quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 qualora sia accertata, con le modalità di cui all'art. 71 dello stesso DPR, la falsità della/e dichiarazione/i prodotta/e;
  4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la relativa autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca di detta autorizzazione;
  5. di prescrivere alla ditta NUOVA ESPERIA S.r.l il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDATST n. 101/2017;
  6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta NUOVA ESPERIA S.r.l., alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. in liquidazione, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, all'ARPAV Dipartimento di Venezia, al Comune di Fossò (VE) e al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;
  7. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

**Dott. Ing. Luigi Fortunato**  
**FIRMATO**

Attesto che la presente copia, composta  
di n° 2 PAGINE / n° 1 fogli, è conforme  
all'originale conservato agli atti.  
Venezia, 02/08/2019

**IL DIRETTORE AD INTERIM**  
Dott. Paolo Carracci



DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 101 del 18 dicembre 2017

**Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. - installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE). Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii, già rilasciata alla Ditta ECOLANDO S.r.l. e volturata con decreto n. 49/2017 a favore della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., sostituendo e revocando tutti i precedenti provvedimenti in materia di AIA relativi all'installazione ubicata in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE).

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente e il Territorio n. 19 del 31.03.2010 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta ECOLANDO S.r.l, per l'attività di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 63 del 18.09.2013 che modifica l'AIA di cui al decreto n. 19 del 31.03.2010;

VISTA la diffida provinciale n. 102453 del 06.12.2014 (prot. reg. n. 539797 del 17.12.2014), emanata ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, a seguito della comunicazione del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Venezia e Comando Stazione Mestre n. 1055 Pos. 08.01.09 del 12.11.2014 (prot. reg. n. 492166 del 19.11.2014) in merito agli esiti delle attività investigative svolte presso le sedi di Piove di Sacco e Fossò della Ditta ECOLANDO S.r.l.;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l del 16.01.2015, acquisita al prot. reg. n. 21657 del 19.01.2015, con cui si riscontra la sopra citata diffida provinciale, allegando le Linee Guida concordate con l'Autorità Giudiziaria ex art. 444 c.p.p. per la gestione dell'impianto, il nuovo layout dell'impianto, la relazione tecnica per il dimensionamento delle linee di trattamento, nonché alcune proposte di modifica per la gestione dell'impianto;

VISTI gli esiti degli incontri istruttori con la Ditta e gli Enti competenti, tenutisi in data 21.04.2015 e 25.06.2015, finalizzati alla ridefinizione delle prescrizioni dell'AIA e all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), di cui ai verbali trasmessi con nota protocollo n. 485659 del 27.11.2015, che prevedono l'adeguamento dell'AIA con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità dell'operazione di selezione e cernita per il CER 191212, alla gestione delle pesature, all'introduzione di un bilancio di massa complessivo con cadenza semestrale, alla previsione di un adeguato sistema di videosorveglianza;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l. del 19.02.2016, acquisita al prot. reg. n. 69407 del 23.02.2016, con la quale si provvede al deposito della documentazione integrativa, comprensiva del PMC Rev. 03 del 18 febbraio 2016, richiedendo contestualmente la revisione delle posizioni assunte dagli Enti competenti nel corso dei sopra citati incontri istruttori rispetto al diniego di sottoporre a selezione e cernita i rifiuti aventi CER 200301 provenienti da uffici e all'obbligo di copertura dei cassoni nelle aree esterne;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l. del 01.03.2016, acquisita al prot. reg. n. 87578 del 04.03.2016, con cui si chiede di rendere non applicabile ai cassoni dei rifiuti stoccati in pronta partenza la prescrizione n. 9.5 dell'A.I.A. rilasciata con decreto n. 19/2010, che obbliga ad applicare idonea cartellonistica alle aree di stoccaggio/lavorazione e ai cassoni;

VISTA la nota della Ditta ECOLANDO S.r.l. del 03.03.2016, acquisita al prot. reg. n. 87569 del 04.03.2016, tendente ad ottenere chiarimenti in merito alla validità dell'AIA rilasciata con decreto n. 19/2010, a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 152/2006 intervenute per effetto del d.lgs. n. 46/2014;

VISTI i pareri espressi nel merito del PMC presentato dalla Ditta da ARPAV, acquisiti al prot. reg. n. 207283 del 26.05.2016 e al prot. reg. n. 217800 del 03.06.2016, e dalla Città Metropolitana di Venezia, acquisito al prot. reg. n. 243709 del 22.06.2016;

VISTA la nota regionale prot. n. 123607 del 30.03.2016, con la quale si conferma che la Ditta, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, è legittimata alla prosecuzione dell'attività di cui all'AIA rilasciata con il decreto n. 19/2010 per un periodo equivalente alla durata dell'autorizzazione originaria, e contestualmente si comunica l'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'AIA medesima ai sensi dell'articolo 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la relazione finale dell'Ispezione Ambientale Integrata dell'ARPAV datata 27.06.2016 e acquisita al prot. reg. n. 255814 del 30.06.2016, che accerta che non sono emerse violazioni delle prescrizioni dell'AIA di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii., ancorché si sia rilevata l'incompleta tenuta del registro di carico e scarico e l'incompleta compilazione del formulario di trasporto, e siano individuabili margini di miglioramento nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nella documentazione a corredo delle miscele di rifiuti;

VISTA la nota prot. reg. n. 64652 del 16.02.2017, con cui si richiede alla Ditta l'invio della planimetria aggiornata e di una relazione sul sistema di trattamento delle acque meteoriche, si anticipano alcune risultanze istruttorie prodromiche alle modifiche dell'AIA riesaminata, si inviano i sopra citati pareri di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia nel merito del PMC presentato dalla Ditta;

VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 49 del 31.05.2017 che voltura l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii. a favore della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l.;

VISTA la nota della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., acquisita al prot. reg. n. 303838 del 25.07.2017, con cui viene inviata la documentazione richiesta con la citata nota prot.reg. n. 64652 del 16.02.2017;

VISTA la nota della Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., acquisita al prot. reg. n. 436710 del 19.10.2017, con cui vengono inviate nuove versioni delle planimetrie dell'installazione;

VISTA la nota del Comune di Fossò, acquisita al prot. reg. n. 450660 del 30.10.2017, di trasmissione di parere ai fini del riesame dell'AIA, con la quale il Comune conferma che l'installazione insiste su fabbricati e area oggetto di regolare permesso a costruire e risulta urbanisticamente compatibile, ma segnala la problematica di un'area adiacente oggetto di atto unilaterale d'obbligo stipulato con il Comune, oggi decaduto;

VISTA la nota prot. reg. 477669 del 15.11.2017 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 26.10.2017;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 508386 del 05.12.2017 con cui la Ditta comunica, ai sensi delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 26.10.2017, i quantitativi di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (*EoW*) che possono essere presenti in installazione;

CONSIDERATO che le modifiche apportate all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 con d.lgs. n. 46 del 04.03.2014 comportano la necessità di autorizzare le operazioni di cui ai punti 5.1 e 5.5 per le attività svolte presso l'installazione, precedentemente ricomprese interamente al punto 5.1 del medesimo allegato;

RITENUTO che la richiesta della Ditta riferita alla possibilità di assoggettare a "selezione e cernita di rifiuti misti" i rifiuti aventi CER 200301, provenienti da uffici, con la finalità di separare frazioni merceologiche classificabili con CER distinti, non sia accoglibile, in quanto detti rifiuti, ancorché misti da un punto di vista merceologico, sono costituiti da residuo indifferenziato, e, pertanto, la corretta linea di trattamento è individuabile nella eliminazione delle frazioni estranee, da cui esita un rifiuto che mantiene il CER di origine, a meno delle frazioni estranee residuali ottenute, che vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta ed identificate con codice CER appartenente al capitolo 19;

RITENUTO che la richiesta della Ditta riferita all'eliminazione dell'obbligo di copertura dei cassoni nelle aree esterne non sia accoglibile, in quanto la copertura dei cassoni è necessaria, come previsto dalle BAT di settore, per salvaguardare l'integrità dei rifiuti avviati a recupero;

RITENUTO che la richiesta della Ditta di non applicare ai cassoni dei rifiuti in pronta partenza l'obbligo della cartellonistica non sia accoglibile in ragione della carenza di motivazioni, individuate nella mera difficoltà logistica connessa alla dinamicità delle operazioni, rispetto alla necessità di garantire costantemente l'immediata disponibilità delle informazioni sui rifiuti toccati;

RITENUTO di stralciare l'operazione di "PRESTOCCAGGIO" di cui al punto 8 dell'AIA rilasciata con decreto n. 19/2010 e le relative sottoarticolazioni prescrittive di cui ai punti 8.1, 8.2, 8.3, in quanto sono considerate stoccaggio, ai sensi della definizione di cui all'art. 183, c.1, lettera aa) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di deposito preliminare o messa in riserva, a

partire dal momento in cui i rifiuti vengono accettati e presi in carico presso l'installazione, indipendentemente dalle ulteriori analisi e verifiche cui la Ditta intende sottoporre i rifiuti medesimi, posto che l'accettazione dei rifiuti in installazione può avvenire solo ed esclusivamente per i CER autorizzati, ferma restando la possibilità di procedere a respingimento per i carichi non conformi;

RITENUTO di limitare alla filiera del recupero le operazioni sui rifiuti costituiti da frazioni merceologiche fortemente vocate al recupero, quali le batterie, i metalli e le frazioni oggetto di raccolta differenziata relative a carta, plastica, vetro; per contro di limitare alla filiera dello smaltimento le operazioni sui rifiuti contenenti amianto;

CONSIDERATO che, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, si fa attualmente riferimento, nell'ordine, alla disciplina comunitaria, ai decreti ministeriali, ai criteri definiti caso per caso nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente, e, in quest'ultima fattispecie, devono essere definite le opportune prescrizioni che garantiscano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che le intervenute modifiche normative all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 comportano, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, la necessità di adeguare le prescrizioni inerenti le operazioni di miscelazione;

CONSIDERATO che l'operazione di eliminazione delle frazioni estranee nella filiera dello smaltimento è correttamente codificata come operazione D13 di cui all'Allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e si configura come operazione di trattamento che contribuisce a determinare la potenzialità massima giornaliera dell'installazione;

CONSIDERATO che l'operazione di accorpamento, intesa come unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, aventi medesimo codice CER e, qualora i rifiuti siano pericolosi, medesime caratteristiche di pericolosità, è finalizzata esclusivamente all'invio dei rifiuti a successivi impianti, è correttamente codificata come operazione D14 per lo smaltimento e R12 per il recupero, indipendentemente che avvenga con o senza sconfezionamento, e contribuisce a determinare la potenzialità massima giornaliera dell'installazione, in quanto si configura come trattamento ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera s) del d.lgs. n. 152/2006;

RILEVATA pertanto la necessità di riformulare la declaratoria delle operazioni autorizzate, in modo da identificare e distinguere puntualmente le specifiche operazioni cui sono sottoposti i rifiuti, consentendo la corretta gestione dei flussi e i relativi controlli;

RILEVATA la necessità di prevedere la recinzione dell'installazione lungo il perimetro risultante dalla planimetria autorizzata, a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 26.10.2017 e della segnalazione del Comune di cui alla nota prot. reg. n. 450660 del 30.10.2017;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di rilasciare alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., C.F. e P.IVA 04426350270 REA VE 412853, con sede legale in Z.I. IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE), l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, relativa all'installazione ubicata in Z.I. IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE), catastalmente censita al mappale n. 1016-parte del foglio 1 del censuario di Fossò, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del medesimo d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA di cui al decreto n. 19/2010 e ss.mm.ii.;

2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001:2004;

3. di autorizzare la Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

4.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, del DM 30.07.1999 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;

5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

5.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell'imballaggio;

5.5 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 11.8; i rifiuti mantengono il codice CER di origine;

5.6 riduzione volumetrica [R12, D13] mediante pressa di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo, con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento contestuali; i rifiuti esitanti dalla pressatura mantengono il CER di origine, qualora non vengano alterate la natura dei rifiuti e la loro recuperabilità;

5.7 selezione e cernita, effettuata su singole partite di rifiuti in ingresso, distinta in:

5.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], effettuata manualmente a terra; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, identificate con codice CER appartenente al capitolo 19 e avviate a recupero o a smaltimento;

5.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], mediante nastro, postazioni di selezione manuale, rullo-vaglio, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e identificate con codice CER appartenente al capitolo 19;

5.8 miscelazione [R12] non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 11 e sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento;

5.9 recupero di rifiuti [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l'industria cartaria che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), tramite operazioni di selezione e cernita dei rifiuti in base alle caratteristiche di qualità ed eventuale riduzione volumetrica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10;

6. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

6.1 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in installazione: 840 Mg, di cui massimo 120 Mg di rifiuti pericolosi;

6.2 capacità massima stoccabile [R13, D15]: 840 Mg, di cui massimo 120 Mg di rifiuti pericolosi;

6.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R12, D13, D14]: 480 Mg/giorno;

6.4 quantità massima di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) presenti in installazione: 60 Mg, eventualmente incrementabili a 100 Mg in caso di temporanea difficoltà dei siti di destino a ricevere il materiale; il superamento del limite di 60 Mg deve essere tempestivamente comunicato a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, così come il successivo ripristino delle condizioni ordinarie;

7. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

7.2 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi che non possono essere esclusi dal ciclo dei rifiuti ai sensi del punto 7.1, la loro codifica può essere individuata nel sottocapitolo 1501;

### Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 14;

8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli, vetro e altre tipologie di rifiuti potenzialmente interessate; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

8.5 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

8.6 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;

8.7 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

### Prescrizioni generali

9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130), con particolare riferimento, per quanto concerne le tecniche di stoccaggio dei rifiuti, al documento "Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio", e, per quanto concerne le tecniche di selezione, al documento della "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse";

9.2 i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante un idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti trattati, dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 14; il sistema di pesatura deve garantire il calcolo del peso netto del rifiuto in ingresso, tenuto conto delle eventuali tare, la pesata effettiva delle frazioni da registrare in lavorazione e la pesata effettiva delle frazioni prodotte dalla lavorazione, assicurando la costante tracciabilità dei flussi con particolare riferimento alla corrispondenza tra i quantitativi delle frazioni prodotte rispetto ai quantitativi della partita in ingresso alla lavorazione; le tare utilizzate devono essere puntualmente classificate con relativa numerazione e pesatura; devono essere garantite mediante idonea strumentazione la registrazione, l'inalterabilità e la conservazione dei dati relativi alle operazioni di pesa; la Ditta è tenuta ad effettuare un bilancio di massa complessivo dell'installazione con cadenza semestrale; i dati relativi alle operazioni di pesa e i bilanci semestrali devono essere conservati e tenuti a disposizione in caso di controllo per un periodo di almeno 5 anni, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa sulla metrologia legale;

9.3 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

9.4 è ammesso il trasferimento da "R" a "D", per i carichi di rifiuti che, ricevuti in R13, a seguito della verifica in impianto, non presentano le qualità per essere avviati a recupero; dette operazioni devono rivestire carattere di eccezionalità ed essere eseguite previa comunicazione, comprensiva delle dettagliate motivazioni tecniche, alla Regione del Veneto, secondo le modalità indicate nel PMC, di cui al punto 14;

9.5 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.);

9.6 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

9.7 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

9.8 le aree, i cassoni e i contenitori devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);

9.9 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti

da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);

9.10 presso l'installazione deve essere mantenuto attivo il sistema di videosorveglianza, che riprenda continuamente le attività di gestione dei rifiuti svolte presso l'installazione, con archiviazione dei file di registrazione in apposite banche dati, costantemente accessibili alle autorità di controllo; i file di registrazione devono essere conservati e tenuti a disposizione in caso di controllo per un periodo minimo di 60 giorni; il posizionamento delle telecamere è individuato nella planimetria (sistema di videosorveglianza) di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

9.11 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

9.12 tutti i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

9.13 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

9.14 i contenitori dei rifiuti devono essere perfettamente chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere anche a tenuta ermetica;

9.15 i rifiuti stoccati in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali non possono essere posti su più di due livelli per piano;

9.16 le tipologie di rifiuti biodegradabili (CER 200201) non possono permanere in impianto per un periodo superiore alle 24 ore;

9.17 i rifiuti costituiti da RAEE possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio e accorpamento e devono essere gestiti conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII "Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento" del medesimo decreto legislativo; lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti; i RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. n. 49/2014;

9.18 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

9.19 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 188/2008;

9.20 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e del d.lgs. n. 95/1992;

9.21 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

9.22 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;

9.23 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

9.24 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

9.25 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

9.26 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;

9.27 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo deroghe su motivata istanza della Ditta;

9.28 L'installazione deve essere delimitata da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro, come risultante dalla planimetria in Allegato B al presente provvedimento;

#### Produzione di materiale per l'industria cartaria che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

10. di stabilire che i rifiuti destinati alla produzione di materiale per l'industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto devono essere recuperati in base alle seguenti prescrizioni:

10.1 i rifiuti in ingresso devono essere costituiti in prevalenza da materiale celluloso (carta, cartone, cartoncino);

10.2 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità alla norma tecnica UNI-EN 643 e, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal D.M. del 29.01.2007, in particolare a quanto previsto ai capitoli E e G del documento "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse";

10.3 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire:

(a) l'eliminazione delle impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, che, al termine delle operazioni di recupero, devono rappresentare come somma totale massimo l'1% del peso;

(b) l'eliminazione della carta carbone e delle carte bituminose, che, al termine delle operazioni di recupero, devono risultare assenti;

(c) un contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;

(d) un contenuto di fenolo non superiore allo 0,1% in peso;

(e) un contenuto di PCB+PCT < 25 ppm;

10.4 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alla norma tecnica UNI-EN 643, e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni per la loro immissione in commercio previste dalle normative di riferimento; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;

10.5 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per la cessazione di qualifica di rifiuto non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

10.6 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al successivo punto 14 del presente provvedimento;

10.7 restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

### Operazioni di miscelazione

11. di stabilire che le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

11.1 ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

11.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;

11.3 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;

11.4 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire - ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

11.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

11.6 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

11.7 la codifica "CER" delle miscele deve essere individuata nel capitolo 19;

11.8 non è ammissibile - ai sensi dell'art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;

### Emissioni in atmosfera

12. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati nella planimetria (scarichi ed emissioni) di cui all' Allegato B con la dicitura CAM. 1, CAM. 2 e CAM. 3, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

12.1 i limiti di emissione degli inquinanti sono indicati nella seguente tabella:

n° Camino	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )
CAM. 1	Polveri	40
CAM. 2	Polveri	10
CAM. 3	Polveri	10
	COV	Allegato I, parte II, punto 4 alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006

12.2 l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

12.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

12.4 deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

12.5 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

12.6 i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;

12.7 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 14 del presente provvedimento;

### Gestione delle acque

13. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 i seguenti scarichi, nel rispetto delle successive prescrizioni:

(a) scarico S1, individuato nella planimetria (scarichi ed emissioni) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, delle acque di dilavamento di prima pioggia (primi 15 mm) provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 1, previo trattamento di disoleazione, trattamento chimico fisico, trattamento di finissaggio mediante filtrazione a carboni attivi, e delle acque di dilavamento di seconda pioggia (oltre 15 mm) previo trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione, nelle rete delle acque bianche del Comune di Fossò;

(b) scarico S2, individuato nella planimetria (scarichi ed emissioni) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, delle acque di dilavamento di prima pioggia (11 mm) provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 2, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, seguito da linea di ossidazione e filtrazione, nelle rete delle acque bianche del Comune di Fossò;

13.1 gli scarichi delle acque di dilavamento di cui ai punti (a) e (b) devono essere sempre conformi ai limiti previsti dalla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 del DM 30/07/1999 e ss.mm.ii.;

13.2 allo scarico S2 confluiscono anche le acque reflue di seconda pioggia provenienti dalla superficie dei piazzali e dalle coperture dei fabbricati di cui al Lotto 2 (oltre 11 mm) mediante by-pass;

13.3 gli impianti di trattamento delle acque di dilavamento di prima e seconda pioggia devono essere riattivabili, dopo ogni ciclo di funzionamento, almeno entro le successive 48 ore;

13.4 i piazzali impermeabili da cui provengono le acque di pioggia sottoposte a trattamento, e non occupati dai cassoni ivi depositati, devono essere quotidianamente puliti, dal lunedì al sabato e nei giorni, anche festivi, in cui si esercitano attività lavorative, mediante l'utilizzo di almeno un'idonea spazzatrice meccanica dotata di serbatoio atto a raccogliere i rifiuti, derivanti dalla spazzatura, e la loro gestione nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti; le operazioni di pulizia devono essere annotate sul quaderno di manutenzione di cui all'articolo 28 della L.R. 3/2000;

13.5 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 14 del presente provvedimento;

13.6 è fatta salva al Comune di Fossò la facoltà di effettuare in ogni momento, all'interno dell'insediamento, tutti i controlli e i prelievi di campioni necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, e per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi; le spese necessarie per le analisi di controllo sono a carico della Ditta, mentre al Comune compete l'onere di scegliere l'analista;

#### PMC/PGO

14. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

14.1 entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento la Ditta deve presentare una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento e delle indicazioni espresse nei pareri di ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, di cui alle note richiamate in premessa al presente provvedimento;

14.2 la versione aggiornata del PMC/PGO, adeguato secondo quanto previsto al precedente punto, deve essere presentata dalla Ditta a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò; ARPAV e Città Metropolitana di Venezia provvedono a verificare l'idoneità degli aggiornamenti apportati e la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione; ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV, comunicata alla Regione, alla Città Metropolitana e al Comune di Fossò ed è soggetta alla approvazione della Regione del Veneto;

14.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò;

#### Ulteriori prescrizioni

15. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

15.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP Venezia, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

15.2 la Ditta è tenuta a presentare alla Regione del Veneto la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento;

15.3 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

15.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

15.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Fossò, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

15.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Fossò (DPCM 14 novembre 1997);

15.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;

15.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;

15.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua - con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

15.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;

15.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

16. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione;

Allegato B: Planimetrie di layout;

17. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta NEW GREEN SOLUTIONS S.r.l., al Comune di Fossò, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale;

18. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

19. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA di cui al decreto n. 19/2010, di cui alla comunicazione di avvio prot. n. 123607 del 30.03.2016;

20. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l'installazione in Z.I., IX Strada, 109 in Comune di Fossò (VE);

21. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

**Elenco dei rifiuti conferibili per codice CER e operazione**

L'operazione di riconfezionamento di cui al punto 5.4 del provvedimento può essere effettuata su tutti i rifiuti che necessitano di sostituzione dell'imballaggio.

L'operazione di riduzione volumetrica di cui al punto 5.6 del provvedimento può essere effettuata su tutti i rifiuti idonei ad essere ridotti volumetricamente, compresi gli scarti esitanti dalle linee di lavorazione presso l'installazione, ferme restando le prescrizioni dell'AIA.

**Tabella 1 – operazioni autorizzate per singolo CER**

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
010409	scarti di sabbia e argilla	x	x	x	x					
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x	x					
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x	x	x					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x	x	x	x	x		x	
020107	rifiuti derivanti dalla silvicoltura	x	x	x	x	x	x			
020110	rifiuti metallici	x	x	x	x	x	x		x	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	x	x	x	x					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	x	x	x	x	x	x			

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
030101	scarti di corteccia e sughero	x	x	x	x	x	x		x	
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x	x	x	x	x		x	
030301	scarti di corteccia e legno	x	x	x	x	x	x			
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	x	x	x	x					
030305	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta	x	x	x	x					
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x	x	x					
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x	x	x	x	x			x
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	x	x	x	x					
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	x	x	x	x					
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	x	x	x	x					
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x	x	x	x	x			

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x	x	x	x	x			
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x	x	x	x	x			
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)	x	x	x	x					
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	x	x	x	x					
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x	x	x	x	x			
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	x	x	x	x	x	x			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x	x	x	x	x			
050115*	filtri di argilla esauriti	x	x	x	x					
060106*	altri acidi	x	x	x	x					
060204*	idrossido di sodio e di potassio	x	x	x	x					
060205*	altre basi	x	x	x	x					
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	x	x	x	x					
060403*	rifiuti contenenti arsenico	x	x	x	x					
060404*	rifiuti contenenti mercurio	x	x	x	x					
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x	x	x	x					
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	x	x	x	x					
060602*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	x	x	x	x					
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	x	x	x	x					
061301*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x	x	x	x					
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	x	x	x	x					
061303	nerofumo	x	x	x	x					
070101*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070108*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070207*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070208*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070213	rifiuti plastici	x	x	x	x	x	x		x	
070216*	rifiuti contenenti siliconi pericolosi	x	x	x	x					
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	x	x	x	x					
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070307*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070308*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070403*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070404*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070407*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070408*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070410*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070503*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070504*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070507*	fondi e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070508*	altri fondi e residui di reazione	x	x	x	x					
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	x	x	x	x					
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x	x	x	x					
070707*	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	x	x	x	x					
070708*	altri residui di distillazione e residui di reazione	x	x	x	x					
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x	x	x	x	x			
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	x	x	x	x					
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x	x	x					
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x	x	x					
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x	x	x					
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	x	x	x	x	x	x			
080201	polveri di scarti di rivestimenti	x	x	x	x					
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x	x	x					
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	x	x	x	x					
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x	x	x	x	x			
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x	x	x	x	x			
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	x	x	x	x					
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x	x	x					
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	x	x	x	x					
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x	x	x	x					
090104*	soluzioni di fissaggio	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x	x	x					
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x	x	x	x	x			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	x	x	x	x					
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	x	x	x	x					
100102	ceneri leggere di carbone	x	x	x	x					
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	x	x	x	x					
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x	x	x	x					
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x	x	x	x					
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	x	x	x	x					
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	x	x	x	x					
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
100202	scorie non trattate	x	x	x	x					
100210	scaglie di laminazione	x	x	x	x				x	
100305	rifiuti di allumina	x	x	x	x	x	x			
100504	altre polveri e particolato	x	x	x	x					
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x	x	x					
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x	x					
100804	particolato e polveri	x	x	x	x					
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	x	x	x	x					
100903	scorie di fusione	x	x	x	x				x	
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	x	x	x	x	x	x			
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	x	x	x	x	x	x			
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	x	x	x	x	x	x			
101003	scorie di fusione	x	x	x	x	x	x		x	
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	x	x	x	x	x	x			

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	x	x	x	x	x	x			
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	x	x	x	x	x	x			
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	x	x	x	x					
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	x	x	x	x	x	x			
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	x	x	x	x					
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	x	x	x	x					
110105*	acidi di decappaggio	x	x	x	x					
110106*	acidi non specificati altrimenti	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
110107*	basi di decappaggio	x	x	x	x					
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	x	x	x	x					
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x	x					
110501	zinco solido	x	x	x	x	x	x			
110502	ceneri di zinco	x	x	x	x					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x	x	x	x	x		x	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	x	x	x					
120112*	cere e grassi esauriti	x	x	x	x					
120113	rifiuti di saldatura	x	x	x	x	x			x	
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x	x	x	x					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	x	x	x	x	x	x			

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	x	x	x	x					
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	x	x	x	x	x	x			
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	x	x	x	x					
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x	x	x	x					
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	x	x	x	x					
130104*	emulsioni clorurate	x	x	x	x					
130105*	emulsioni non clorurate	x	x	x	x					
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	x	x	x					
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	x	x	x					
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici	x	x	x	x					
130113*	altri oli per circuiti idraulici	x	x	x	x					
130204*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	x	x	x					
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	x	x	x	x	x			
130206*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x	x	x					
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	x	x	x	x	x			
130301*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
130306*	oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	x	x	x					
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	x	x	x	x					
130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori	x	x	x	x					
130310*	altri oli isolanti e oli termovettori	x	x	x	x					
130401*	oli di sentina da navigazione interna	x	x	x	x					
130402*	oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli	x	x	x	x					
130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	x	x	x					
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x	x	x	x					
130506*	oli prodotti da separatori olio/acqua	x	x	x	x					
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	x	x	x	x					
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	x	x	x	x					
130802*	altre emulsioni	x	x	x	x	x	x			
140602*	altri solventi e miscele di solventi alogenati	x	x	x	x					
140603*	altri solventi e miscele di solventi	x	x	x	x					
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x	x	x	x					
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x	x	x	x					
150101	imballaggi di carta e cartone	x	x	x	x	x	x		x	x
150102	imballaggi di plastica	x	x	x	x	x	x		x	
150103	imballaggi in legno	x	x	x	x	x	x		x	
150104	imballaggi metallici	x	x	x	x	x	x		x	

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
150105	imballaggi compositi	x	x	x	x	x	x			
150106	imballaggi in materiali misti	x	x	x	x	x	x	x		
150107	imballaggi di vetro	x	x	x	x	x	x			
150109	imballaggi in materia tessile	x	x	x	x	x	x			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x	x	x	x	x			
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x			
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x	x	x	x	x	x			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x	x	x	x	x			
160103	pneumatici fuori uso	x	x	x	x	x	x			
160107*	filtri dell'olio	x	x	x	x	x	x			
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto		x		x(senza sconf)					
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x	x	x	x	x			
160113*	liquidi per freni	x	x	x	x					
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	x	x	x	x					
160117	metalli ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	

<sup>1</sup> Le operazioni R13, R12 e D13 sono ammesse solo per i rifiuti che non contengono amianto.

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
160118	metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	x		x	
160119	Plastica	x	x	x	x	x	x		x	
160120	Vetro	x	x	x	x	x	x			
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x	x	x	x	x	x			
160122	componenti non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	x			
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	x	x	x	x					
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	x	x	x	x					
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x	x	x	x					
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		x		x					
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12	x	x	x	x					
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x	x	x					
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x	x	x	x					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x	x	x	x	x		x	
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	x	x	x	x	x	x			
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x	x	x	x	x		x	
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x	x	x	x					
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x	x					
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x	x	x	x					
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	x	x	x	x					
160601*	batterie al piombo	x		x						
160602*	batterie al nichel-cadmio	x		x						
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x		x						
160605	altre batterie e accumulatori	x		x						
160708*	rifiuti contenenti oli	x	x	x	x					
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x	x	x	x					
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x	x	x	x	x			

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	x			
160804	C1 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07 )	x	x	x	x					
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	x	x	x	x					
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	x	x	x	x					
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x	x	x	x	x			
170101	Cemento	x	x	x	x					
170102	Mattoni	x	x	x	x					
170103	mattonelle e ceramiche	x	x	x	x					
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	x	x	x	x					
170201	Legno	x	x	x	x	x	x		x	
170202	Vetro	x	x	x	x	x	x			
170203	Plastica	x	x	x	x	x	x		x	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x	x	x	x					
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x	x	x	x					
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x	x	x	x					
170401	rame, bronzo, ottone	x		x		x			x	
170402	Alluminio	x		x		x			x	
170403	Piombo	x		x		x			x	
170404	Zinco	x		x		x			x	
170405	ferro e acciaio	x		x		x			x	
170406	Stagno	x		x		x			x	
170407	metalli misti	x		x		x			x	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x	x	x	x	x			
170601*	materiali isolanti, contenenti amianto		x		x(senza sconf)					
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x	x	x	x					
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x	x	x	x	x	x <sup>2</sup>		
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto		x		x(senza sconf)					
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x	x	x	x	x			
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					

<sup>2</sup> Limitatamente ai "pannelli sandwich"; il trattamento va eseguito su appositi banconi nell'area individuata nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto.

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x	x	x	x	x	x		
180101	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	x	x	x	x					
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	x	x	x	x					
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	x	x	x	x					
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	x	x	x	x					
180201	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	x	x	x	x					
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x	x	x	x		x	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x	x	x	x					
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	x	x	x	x					
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	x	x	x	x					

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x	x	x					
190801	Residui di vagliatura	x	x	x	x	x	x			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	x	x	x	x					
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x	x					
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	x	x	x	x					
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	x	x	x	x					
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	x	x	x	x					
190904	carbone attivo esaurito	x	x	x	x					
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x	x	x	x					
191001	rifiuti di ferro e acciaio	x		x		x			x	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	x		x		x			x	
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	x	x	x	x	x	x			
191201	carta e cartone	x	x	x	x	x	x		x	x
191202	metalli ferrosi	x		x		x			x	
191203	metalli non ferrosi	x		x		x			x	

CER	descrizione	R13 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	D15 (p. 5.1, 5.2, 5.3)	R12 accorpamento (p.5.5)	D14 accorpamento (p.5.5)	R12 elimin. fraz. estr. (p.5.7.1)	D13 elimin.fraz.estr (p.5.7.1)	R12 selezione misti (p.5.7.2)	R12 (p.5.8) miscelazione (in base ai gruppi di cui alla tabella 2)	R3 (p.5.9)
191204	plastica e gomma	x	x	x	x	x	x		x	
191205	Vetro	x	x	x	x	x	x			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x	x	x	x	x		x	
191208	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x			
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x	x	x	x	x	x <sup>3</sup>		
200101	carta e cartone	x		x		x			x	x
200102	Vetro	x		x		x				
200110	Abbigliamento	x	x	x	x	x	x			
200111	Prodotti tessili	x	x	x	x	x	x			
200113*	Solventi	x	x	x	x					
200119*	Pesticidi	x	x	x	x					
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x	x	x	x					
200125	oli e grassi commestibili	x	x	x	x					
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	x	x	x	x					
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	x	x	x	x					
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	x	x	x	x					

<sup>3</sup> L'operazione è autorizzata limitatamente ai rifiuti prodotti dalla Ditta provenienti dall'operazione di eliminazione delle frazioni estranee effettuata sugli altri rifiuti autorizzati alla selezione e cernita.



**Tabella 2 Gruppi di miscelazione**

**CARTA**

<b>CER</b>	<b>descrizione</b>
150101	imballaggi di carta e cartone
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

**PLASTICA**

<b>CER</b>	<b>descrizione</b>
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
070213	rifiuti plastici
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi di plastica
160119	Plastica
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
170203	Plastica
191204	plastica e gomma
200139	Plastica

**LEGNO**

<b>CER</b>	<b>descrizione</b>
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
150103	imballaggi in legno
170201	Legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200201	rifiuti biodegradabili

**METALLI FERROSI**

<b>CER</b>	<b>descrizione</b>
020110	rifiuti metallici
100210	scaglie di laminazione
100903	scorie di fusione
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi
120113	rifiuti di saldatura
150104	imballaggi metallici
160117	metalli ferrosi
170405	ferro e acciaio
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191202	metalli ferrosi
200140	Metalli

**METALLI NON FERROSI**


<b>CER</b>	<b>descrizione</b>
020110	rifiuti metallici
101003	scorie di fusione
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
120113	rifiuti di saldatura
150104	imballaggi metallici
160118	metalli non ferrosi
170401	rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170406	Stagno
170407	metalli misti
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	Metalli






Scarichi ed emissioni

	NEW GREE SOLUTIONS S.R.L. Z.I. IX Strada n. 109 - Fossò (VE)	
	Oggetto REVISIONE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE scarichi ed emissioni	Tavola 2 Scala 1:500
Rev. C1 Data 23/08/2017	Il Titolare 	
Contribente 	I Tributi Ambientali	



PARTICOLARE SCARICO S1  
scala 1:100



PARTICOLARE SCARICO S2  
scala 1:100



PLANIMETRIA  
scala 1:500

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 97 del 13 novembre 2018

**Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 101 del 18.12.2017. Ditta New Green Solutions S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale ed ubicazione installazione in Z.I., IX Strada, 109, Fossò (VE). Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 101 del 18.12.2017 alla Ditta New Green Solutions S.r.l., a seguito dell'emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli *Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti*.

Il Direttore

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla New Green Solutions S.r.l. con decreto n. 101 del 18.12.2017;

CONSIDERATO che il decreto n. 101 del 18.12.2017 autorizza esclusivamente le operazioni di miscelazione di rifiuti non pericolosi, non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, nella sola filiera del recupero;

VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti*;

CONSIDERATO che il punto 3 della DGRV n. 119/2018 stabilisce che la notifica dell'atto ai soggetti direttamente interessati *"costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. 152/2006, finalizzato all'adeguamento delle prescrizioni impartite sulle modalità gestionali delle operazioni di miscelazione nei singoli provvedimenti autorizzativi con quanto previsto all'Allegato A al presente provvedimento"*;

VISTA la nota regionale prot. n. 136217 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 14-bis, tutte le determinazioni assunte dalle Amministrazioni coinvolte, entro il termine indicato nell'indizione della Conferenza di Servizi, sono di assenso, e che in particolare:

1. l'ARPAV, con nota n. 38819 del 18.04.2018 (prot. reg. n. 147140 del 19.04.2018), ha precisato: *"premesse che ARPAV, nel corso dell'iter per la stesura delle Linee Guida di cui alla DGRV 119 del 07 febbraio 2018 ha già fornito le proprie osservazioni al documento, si comunica che la scrivente Agenzia resta in attesa delle eventuali revisioni dei PMC in relazione alle eventuali nuove o diverse prescrizioni che l'Autorità competente vorrà eventualmente introdurre, per l'espressione del parere di competenza"*;
2. la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Fossò si sono avvalsi del silenzio-assenso.

VISTA la nota regionale prot. n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n. 119/2018;

VISTA la nota regionale prot. n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito precisazioni riguardo l'iter procedimentale, che prevede, in particolare, quanto segue:

*"il mero recepimento delle prescrizioni autorizzative contenute nella DGRV n. 119/2018 avverrà mediante adozione di un decreto di modifica dell'AIA attualmente in essere; tale decreto di modifica, immediatamente esecutivo, conterrà, tra l'altro, la formulazione della richiesta (ad ogni singolo gestore) di informazioni specifiche riguardanti le operazioni di miscelazione da*

*condurre nell'installazione, al fine di adeguare, con una valutazione caso per caso, il provvedimento di AIA agli Indirizzi Tecnici nel loro complesso.*

*In riscontro a tale richiesta ciascuna Ditta sarà tenuta alla trasmissione di tutte le informazioni e alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili, entro i termini previsti per la chiusura del procedimento fissati in 150 giorni, come indicato al comma 10 dell'art. 29-quater.*

*A conclusione di detta ultima fase, tenuto conto delle risultanze istruttorie conseguenti alle valutazioni effettuate dagli Uffici regionali, sarà possibile dar corso alla definitiva adozione del provvedimento di AIA di adeguamento alla più volte richiamata DGRV n. 119/2018";*

RITENUTO per le motivazioni sopra riportate, di modificare l'Autorizzazione Integrata ambientale di cui al decreto n. 101 del 18.12.2017, di titolarità della Ditta New Green Solutions S.r.l. al fine di adeguare le prescrizioni concernenti le attività di miscelazione agli Indirizzi tecnici emanati con DGRV n. 119/2018, con particolare riferimento alle modalità operative e gestionali individuate al paragrafo 4.3 "*Modalità gestionali*";

RITENUTO di chiedere alla Ditta di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4.2 "*Contenuti delle istanze*" della DGRV n. 119/2018, relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell'impianto di cui trattasi;

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 101 del 18.12.2017, di titolarità della Ditta New Green Solutions S.r.l., con sede legale e ubicazione dell'installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in Z.I., IX Strada, 109, Fossò (VE), sostituendo le prescrizioni di cui al punto 11 e tutti i relativi sottopunti con le seguenti:

*"11. di stabilire che le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:*

*11.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;*

*11.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;*

*11.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai principi generali riportati nella premessa dell'Allegato A alla DGRV n. 119/2018;*

*11.4 l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;*

*11.5 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità;*

*11.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;*

*11.7 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;*

*11.8 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;*

*11.9 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;*

*11.10 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità possono essere autorizzate su motivata istanza; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;*

3. di concedere un periodo di adeguamento alle prescrizioni di cui al punto precedente stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento
4. di prescrivere alla Ditta New Green Solutions S.r.l. la trasmissione ai competenti Uffici regionali (U.O. Ciclo dei Rifiuti) e a tutti gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, di un aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 "Contenuti delle istanze" della DGRV n. 119/2018, e relativo aggiornamento/integrazione del PMC, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di stabilire che le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto al punto 2 del presente provvedimento;
6. di confermare tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 101 del 18.12.2017, ove non in contrasto con il presente provvedimento;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta New Green Solutions S.r.l., al Comune di Fossò, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento di Venezia e ad ARPAV Osservatorio Rifiuti;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua